



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

**R.G. n. 2 /2021**

Il giudice delegato dott.ssa Chiara Monteleone,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.4.2021,

Letto il piano del consumatore depositato dalla ricorrente Manuela DE LUCA (C.F. DLCMNL82H48D969W)

Letta la relazione dell'OCC;

visto l'art. 12bis L. 3012;

**RILEVATO:**

- che il piano soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 12 bis, comma 1, della L. 3/2012 e che, allo stato degli atti, non risultano atti in frode ai creditori;
- che nessun creditore ha avanzato contestazioni circa la convenienza del piano;
- che l'attivo discende dal ricavato della vendita del bene immobile di proprietà della debitrice, dal versamento mensile di € 200,00 mensili per 48 rate a decorrere dall'omologa del piano e dall'apporto di finanza esterna offerta dal padre della ricorrente, sig. Carmelo De Luca, nella misura massima di € 3.000,00;
- che è stata depositata l'attestazione ai sensi dell'art. 9, comma 2 del professionista nominato da questo Tribunale per la composizione della crisi, Dott. Marco Lonati, attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;

**RITENUTA** la fattibilità del piano ed escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

### **OMOLOGA**

il piano del consumatore depositato da

**Manuela DE LUCA (C.F. DLCMNL82H48D969W)**

nata l'8.6.1982 a Genova ed ivi residente in vico Pieve di San Martino 3/6, elettivamente domiciliata in Genova, via Peschiera 22 presso lo studio degli avvocati Diego Dapelo e Stefano Fadda

### **NOMINA**

liquidatore, per l'esecuzione del piano e dei pagamenti ivi previsti, il medesimo professionista già nominato OCC, Dott. Marco Lonati;

### **DISPONE**

che, a cura del professionista nominato OCC e a spese della ricorrente, venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con





## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate

### DISPONE

che il suddetto professionista provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati

### RIBADISCE

- che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;
- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.;
- che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso

Genova, il 12/04/2021

il Giudice

*Chiara Monteleone*

